

**Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>**

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE PROPONENTE ^{1*}

RELAZIONE

La Regione Calabria con la legge n.9 del 11.05.2007 ha disposto la chiusura dell'Afor (Azienda Forestale Regionale) istituita con la legge n. 20 del 19 ottobre 1992.

Il trasferimento delle funzioni dell'Afor e quindi del personale, in particolare quello di cantiere, ha fatto registrare la contrarietà degli Enti destinatari per cui la prevista soppressione dell'Azienda di fatto non si è a tutt'oggi concretizzata.

Considerato:

Che il settore forestale e della forestazione al momento versa in uno stato di precarietà, in quanto manca una organizzazione efficiente e produttiva;

Che il personale forestale necessita di una ricollocazione nel comparto e che lo stesso sia reso di nuovo produttivo ed efficiente;

Che il comparto forestale ha rappresentato e rappresenta ancora una funzione primaria per il territorio della Calabria, sia sotto l'aspetto della gestione delle foreste in generale e di quelle demaniali in particolare, inoltre per quanto attiene la difesa del suolo, essendo attività diffuse sul territorio, il modo più efficace per intervenire è quello attraverso la manodopera forestale, a condizione che sia organizzata con nuovi criteri e gestita in modo più razionale e rigoroso.

Che i territori montani e collinari necessitano di una prevenzione protezione dagli incendi boschivi, che ad oggi costituiscono una grave minaccia per il bosco, per il paesaggio e per l'ambiente in generale.

Se si considera inoltre che il territorio calabrese è coperto per circa il 40% da bosco, per cui rappresenta una risorsa primaria per l'economia della regione. A questo punto diventa prioritario costituire una Azienda con il compito specifico di elaborare e portare avanti politiche di valorizzazione del territorio montano;

che sia in grado di promuovere quelle attività connesse alla foresta ed all'economia dei territori montani, fare da supporto allo sviluppo turistico delle aree montane, farsi promotrice per riavviare l'attività boschiva, mediante il coinvolgimento anche degli operatori privati;

che possa fare da sprono all'intero comparto boschivo con la messa a punto di strategie e politiche, prospettando e proponendo le nuove tecniche dell'ingegneria naturalistica, l'utilizzo della moderna meccanizzazione forestale, una produzione vivaistica di qualità in grado di valorizzare le essenze autoctone, come ad esempio l'abete bianco che è stato sperimentato resiste bene alle piogge acide, ad oggi poco utilizzato. Un aspetto prioritario è quello

¹ Così come modificato secondo quanto disposto con nota prot. n. 23043 del 16 maggio 2012

Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>

di promuovere la formazione di consorzi forestali con il duplice aspetto di riunire la proprietà forestale e fare crescere l'economia forestale. A tal punto è necessaria una gestione più decentrata sul territorio con strutture produttive che facciano da stimolo e da supporto alle attività forestali locali.

E' altrettanto necessario fare in modo che l'impiego degli operai forestali, oltre ad essere: produttivo ed efficace, venga svolto con razionalità e regole precise, tali da garantire i risultati attesi e nel contempo evitare l'insorgere di contenzioso legale tra Azienda e lavoratori. Per fare ciò è prioritario prevedere nuove procedure per la redazione dei progetti e per la loro corretta esecuzione, prevedere un controllo sistematico degli atti tecnici e dei cantieri.

La presente proposta di legge si prefigge di dare un assetto più razionale e più dettagliato alla nuova Azienda sia per quanto attiene il settore riguardante la gestione del bosco e le attività ad esso collegate, sia per quanto attiene la gestione del personale di cantiere (Operai Idraulico forestali).

Articolo 1: la nuova Azienda è un Ente Pubblico non Economico e quindi Ente Strumentale della Regione , come tale dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, è sottoposto al rapporto d'impiego di diritto pubblico pertanto più adatto a svolgere attività tipicamente aziendali.

Articolo 2: specifica in modo dettagliato le attività dell'Azienda, con la specifica del coinvolgimento dei privati per l'espletamento di alcune attività , per le quali, in passato, la sola gestione pubblica non ha ottenuto buoni risultati.

Articolo 3: per la gestione è stato previsto un organo monocratico, il direttore generale, sicuramente più adatto per una gestione aziendale, avendo un taglio squisitamente tecnico, in grado di velocizzare i passaggi amministrativi, attuare con maggiore snellezza i programmi aziendali, per come dettagliato dall'Articolo. 4.

Articolo 5: istituisce il comitato tecnico d'indirizzo costituito esclusivamente da tecnici, organo di controllo che coordina le linee generali di indirizzo e relazione alla Giunta Regionale.

Articolo 6: Il collegio dei sindaci ha il compito della vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda.

Articolo 7: stabilisce i settori che costituiscono le strutture tecniche ed amministrative dell'Azienda e la sua articolazione territoriale. L'introduzione dei Centri Aziendali Organizzati (CAO) ha lo scopo di rendere più diretta e controllabile la gestione delle attività, oltre a dare una migliore visibilità delle funzioni aziendali.

Articolo 8: l'introduzione dei Distretti Territoriali definisce un modo nuovo di concepire programmi e strategie sul territorio. Questi consentono una visione più diretta e realistica delle potenzialità del territorio favorendo le politiche di aggregazione tra operatori (consorzi forestali) punto obbligato per lo sviluppo della filiera legno. Sono definite nel dettaglio le attività da sviluppare nelle foreste regionali affinché possano poi essere orientate anche nel settore privato.

**Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>**

Articolo 9: Sancisce i tempi e le modalità per la redazione dei progetti degli interventi da realizzare con l'ausilio degli operai idraulico forestali (O1F), la condotta dei lavori e la loro contabilizzazione. Questo è un aspetto fondamentale per razionalizzare le attività di cantiere e fare diventare produttivo il lavoro forestale. Solo con progetti approvati preventivamente al loro inizio, che prevedano interventi precisi, individuabili sul territorio e misurabili, si potrà avere un controllo efficace sulle attività dei cantieri forestali.

Articolo 10: stabilisce gli strumenti che l'Azienda ha bisogno per un funzionamento corretto nell'ambito dell'intero territorio regionale.

Articolo 12: individua il personale dell'Azienda;

Articolo 13: riporta le modalità di gestione del personale di cantiere mirando ad ottenere una migliore operatività lavorativa ed un innalzamento della qualità professionale per meglio rispondere alle esigenze del territorio.

Articolo 14: definisce le linee operative dei cantieri e i livelli di responsabilità.

Articolo 15: per la realizzazione degli interventi prevede anche l'utilizzo di risorse nell'ambito dei programmi comunitari 2007-2013.

Articolo 16: definisce le modalità di nomina degli organi liquidatori dell'Afor.

Articolo 17: contiene la norma finanziaria dell'Azienda.

Articolo 18: individua ed abroga le norme di contrasto;

Articolo 19: sancisce l'entrata in vigore della norma.

INDICE

Art. 1. Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della montagna

Art. 2 Attività dell'Azienda

Art. 3 Organi dell'Azienda

Ad. 4 Il Direttore Generale

Ad. 5 Comitato Tecnico d'Indirizzo

Art. 6 Collegio dei Sindaci

Art. 7 Articolazione Aziendale

Ad. 8 Distretti Territoriali e Centri Aziendali Organizzati

Art. 9 Progettazione interventi

Art.10 Organizzazione e regolamenti

Art.11 Bilanci e rendiconti

Art.12 Personale

Art.13 Personale di cantiere

Art.14 Cantieri forestali

Art.15 Risorse

Art.16 Disposizioni in materia di norme

Ad.17 Norma finanziaria

Ad.18 Modifiche ed abrogazioni di disposizioni legislative

Art.19 Entrata in vigore

Articolo 1

Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della Montagna

Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>

1. Con la presente legge viene costituita l'Azienda Regionale per La Forestazione e le politiche della Montagna, ente pubblico non economico già istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto Regionale. L'Azienda, che ha sede legale a Catanzaro con articolazioni territoriali a livello provinciale e distrettuale.
2. Le funzioni e le finalità della costituita Azienda sono:
 - a) la gestione del demanio boschivo regionale, al fine di migliorare le funzioni produttive ed ambientali dei boschi esistenti, concorrendo alla valorizzazione turistica e delle attività produttive dei territori montani;
 - b) La tutela e la difesa idrogeologica del territorio montano, concorrendo al miglioramento della sicurezza del territorio ed al miglioramento delle attività economiche e della qualità della vita delle popolazioni montane;
 - c) La prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
 - d) Costituzione di centri di formazione e cantieri scuola per la formazione di operatori forestali;

Articolo 2
(Attività dell'Azienda)

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.3 l'Azienda sviluppa ed espleta le seguenti attività: PER LA GESTIONE DEL DEMANIO REGIONALE:

1. Ricognizione ed inventariazione del patrimonio boschivo regionale;
2. Pianificazione con redazione dei piani di gestione nelle foreste;
3. gestione e sviluppo delle attività boschive e della filiera legno, con il coinvolgimento anche di operatori privati;
4. costituzione di consorzi forestali con Enti pubblici ed imprese private per lo sviluppo delle risorse forestali, l'unificazione della proprietà boschiva, le attività faunistiche per lo sviluppo della fauna mediterranea;
5. attività vivaistica per la produzione delle essenze boschive autoctone di elevato pregio forestale ed ambientale, di essenze da impiegare per opere di ingegneria naturalistica e di piante innovative da impiegare per contrastare il dissesto idrogeologico.
6. promozione delle attività di forestazione produttiva e dei prodotti del sottobosco, anche con il coinvolgimento di operatori privati;
7. impiego e valorizzazione del patrimonio rurale ed edilizio, ricadente nelle foreste regionali, a supporto delle attività aziendali, per residenzialità di presidio, per attività faunistiche, per il recupero di vecchi mestieri agro-pastorali, per supporto ad attività turistiche;
8. Riqualificazione dei percorsi montani, antichi sentieri e percorsi vita e di quanto sia riconducibile alla cultura montana e delle tradizioni della montagna calabrese; FORMAZIONE E DIFESA DEL SUOLO
9. Interventi di sistemazione idraulico-forestale finalizzati alla messa in sicurezza dei territori montani dal rischio del dissesto idrogeologico;

**Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>**

10. Imboschimenti e rimboschimenti di aree nude e/o degradate, di boschi distrutti dagli incendi, completamento delle aree nude all'interno dei complessi boschivi realizzati sui terreni in occupazione temporanea;
11. Sistemazione di frane e versanti interessati da frane;
12. Sistemazione e manutenzione di corsi d'acqua , di fossi di scolo, delle opere idrauliche esistenti;
13. Recupero di aree degradate- in ambiti montano, collinare e pedurbano;
14. Valorizzazione e sistemazione di sorgenti e canali irrigui in territorio montano; ANTINCENDIO BOSCHIVO
15. Ricognizione e manutenzione della viabilità forestale ricadente nelle foreste regionali e nei territori montani gestiti dai consorzi forestali promossi dall'Azienda, funzionali per la prevenzione e lotta antincendio;
16. Ricognizione , inventariazione e manutenzione dei laghetti collinari e dei punti d'acqua atti all'approvvigionamento idrico per la lotta antincendio;
17. Interventi di presidio e silvocolturali per la prevenzione degli incendi;
18. Prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
19. Promozione di convenzioni e collaborazioni con istituti scolastici , università e ditte specializzate per la formazione e la conduzione di cantieri scuola atti a formare tecnici ed operatori forestali, per l'apprendimento delle nuove tecniche di ingegneria naturalistica, per l'uso delle macchine forestali e delle moderne tecniche di utilizzo della risorsa boschiva, in particolare delle biomasse, in maniera sostenibile,.

Articolo 3 Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:

- a) Il direttore generale;
- b) Il comitato tecnico d'indirizzo;
- c) Il collegi dei sindaci.

Nella fase di avvio, sino all'individuazione dei titolari e per un periodo non superiore a due mesi, l'esercizio delle funzioni proprie di ciascuno degli organi di cui al comma precedente, la Giunta Regionale nomina a titolo non oneroso tre commissari ad acta individuati tra i dirigenti della Regione.

La vigilanza sull'ente è esercitata dalla Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.

Articolo 4 Il direttore generale

1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta Regionale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale decennale nel settore forestale e delle politiche della montagna, ovvero di settori affini. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta

Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>

Regionale ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i.. Il trattamento economico è definito assumendo come riferimento quello conferito ai dirigenti generali.

2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:

- a) Colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
- b) Colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) Colui che è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- d) Colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
- e) Colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
- f) Colui che ricopre incarichi politici in partiti e/o movimenti, nonché in cariche sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
- g) Colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle condizioni di cui al comma precedente. La Giunta Regionale, dichiara la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda, assiste il comitato tecnico di indirizzo e ne attua le indicazioni, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5. Nell'esercizio delle predette funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alle loro competenze e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo; gli incarichi sono conferiti a personale in possesso di esperienza almeno quinquennale nel settore forestale, preferibilmente a titolo non oneroso, scelto prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Giunta Regionale e dei vari Enti strumentali della Regione. Solo nei casi di comprovata esperienza e professionalità il direttore tecnico può essere scelto fuori dai ruoli regionali e degli Enti strumentali,

6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:

- a) Deliberare sull'organizzazione degli Uffici in attribuzione dell'atto aziendale;
- b) Adottare il programma regionale della forestazione e redige i piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 1992, n.20;
- c) Approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;

Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>

- d) Adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
 - e) Proporre alla Giunta Regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;
 - f) Deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della regione;
 - g) Delibera atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
 - h) Delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
 - i) Deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
 - j) Formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;
 - k) Deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico d'indirizzo;
 - l) Coordina le attività dei direttori amministrativo e tecnico, individuati dalla giunta regionale su indicazione dell'Assessore all'Agricoltura, e nomina i responsabili delle strutture operative dell'Azienda.
7. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore tecnico. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede necessariamente alla sostituzione.

Articolo 5

Comitato Tecnico d'Indirizzo

1. Il comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) coordina l'attuazione delle linee generali di indirizzo strategico dell'Azienda e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta Regionale, annualmente o su richiesta. Lo stesso si dota di un proprio regolamento entro tre mesi dal proprio insediamento.
2. Il Comitato è composto da cinque esperti della materia, di cui quattro, incluso il presidente, individuati dalla Giunta regionale ed uno individuato dall'Unione Comuni montani calabresi.
3. La partecipazione al Comitato è gratuita; ai componenti compete solo il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

Articolo 6

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre.

Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>

2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al Comitato Tecnico d'Indirizzo ed alla Giunta Regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

Articolo 7

Articolazione aziendale

1. La struttura aziendale deve rispondere a criteri di funzionalità ed efficienza mediante una ramificazione operativa sul territorio gestito.

2. L'Azienda si articola in settori tecnico-amministrativi che sono seguenti:

- a. forestazione e difesa del suolo;
- b. gestione foreste regionali;
- c. attività produttive e filiera legno;
- d. attività di prevenzione e lotta incendi boschivi;
- e. programmazione e sviluppo politiche per la montagna.

3. Ogni settore sarà organizzato con una propria struttura tecnica a livello centrale e territoriale;

4. Le articolazioni dell'azienda sul territorio sono costituite dalle seguenti strutture:

a. Sede centrale: nella quale risiedono gli organi e gli uffici di supporto per gli organi. Gli uffici centrali dell'Azienda sono organizzati per svolgere attività di programmazione ed esercitare un efficace controllo sugli uffici territoriali e su tutte le attività espletate.

b. Sedi provinciali: hanno il compito di coordinare le attività sul territorio, ospitare le strutture tecniche facenti capo ai settori aziendali di intervento, gestire il centro elaborazione dati (CED) le cui funzioni operative sono riportate all'articolo 9.

c. Centri Aziendali Organizzati (CAO): dipendono dalle sedi provinciali, hanno la funzione di gestire con la presenza diretta sui territori forestali assegnati, di renderli produttivi, anche con l'ausilio di operatori privati, vigilare e monitorare le attività in essi espletate.

Articolo 8

Distretti Territoriali ed Centri Aziendali Organizzati

1. La Giunta Regionale, con atto regolamentare, sulla base di una proposta del Comitato Tecnico di Indirizzo, di concerto con il Direttore Generale, definisce la ripartizione del territorio montano e forestale, su base provinciale, in articolazioni distrettuali, in ognuno dei quali possono ricadere uno o più Centri Aziendali Organizzati (CAO), tenuto conto:

**Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna >>**

- a) Delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'Azienda Forestale della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 19 ottobre 1992, n.20;
- b) Degli indicatori fisico geografici, demografici e socio economici, di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n.4 e successive modifiche ed integrazioni, propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle Comunità Montane.
2. I distretti territoriali individuano porzioni di territorio montano nei quali ricadono proprietà forestali pubbliche e private per le quali attivare ed incentivare politiche produttive e di sviluppo , tra cui la costituzione di consorzi forestali.
3. Le strutture tecnico-amministrative dei distretti territoriali sono allocati presso le sedi provinciali o in strutture del demanio regionale presenti al loro interno, oppure essere allocate direttamente presso i Centri Aziendali Organizzati.
4. I Centri Aziendali Organizzati (CAO) sono porzioni omogenei di demanio forestale regionale organizzati in aziende forestali dislocate direttamente sul territorio con dotazioni di strutture e mezzi, preposte alla costituzione ed alla gestione di attività produttive nei territori di riferimento e di tutte le iniziative in esse dislocate. Queste strutture hanno compito di portare direttamente sul territorio le strutture di gestione delle attività e di rivitalizzare i luoghi montani ormai in stato di abbandono.
5. Ogni Centro Aziendale Organizzato •(CAO) deve essere concepito e strutturato per auto sostenersi economicamente. La dotazione del personale (di concetto e di cantiere) deve essere commisurata all'effettivo stato delle attività in essere .
6. Le attività dei CAO devono essere basate prevalentemente sulle seguenti attività:
- a) gestione ed utilizzazione sostenibile del bosco;
 - b) fruibilità turistica dei luoghi ricadenti sui territori demaniali;
 - c) valorizzazione delle biomasse e dei prodotti del bosco;
 - d) attività vivaistiche;
 - e) attività faunistiche;
 - f) gestione dei cantieri scuola;
 - g) piccole attività di lavorazione del legno;
 - h) Forestazione produttiva;
 - i) Vendita diretta dei prodotti del bosco mediante piccole concessioni.

Articolo 9

Progettazione degli interventi

1. L'azienda, sulla base del programma regionale della forestazione e del piano annuale di attuazione (art.6 della legge regionale 20/92) che adotta entro il 31 agosto di ogni anno e che diventa per essa immediatamente vincolante, entro

Proposta di legge n. 266/9^A d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>

il 31 ottobre provvede alla redazione dei progetti di tutte le attività , da effettuare nell'anno successivo.

2. I progetti sono redatti, realizzati e contabilizzati sulla base delle vigenti norme sui LL.PP..

3. I progetti gestiti in amministrazione diretta con l'impiego degli operai idraulico forestale (OIF) sono redatti e gestiti mediante applicazioni informatiche specifiche funzionanti esclusivamente sul CED Regionale che contiene l'anagrafe forestale, tali da consentire:

i. la progettazione;

ii. la direzione dei lavori;

iii. la contabilizzazione,

iv. il monitoraggio continuo, da parte degli uffici centrali, quindi il controllo diretto delle attività e della spesa per singolo progetto.

4. I progetti in amministrazione diretta sono redatti ed adottati, da parte dell'Azienda, entro il termine del 31 ottobre. Con l'atto di adozione diventano immediatamente esecutivi, sotto profilo tecnico. Ogni adeguamento e correzione, da parte degli organi superiori, qualora questo avviene nel corso dell'anno di validità del progetto stesso, sarà gestita come variante.

5. Nei progetti devono essere indicate eventuali proposte di variazione di qualifica del personale OIF, le quali sono validate esclusivamente con l'approvazione definitiva del progetto da parte dell'Organo Regionale. Nelle more dell'approvazione del progetto il personale mantiene la qualifica originaria.

6. Il Direttore dei lavori ed il personale addetto alla gestione dei cantieri risponde direttamente delle variazioni di qualifica non previste o non approvate e dei danni cagionati all'Azienda.

7. Il personale responsabile della progettazione e della direzione lavori deve essere in possesso dei titoli abilitativi previsti per legge. Viene designato con provvedimento del direttore generale che lo abilita all'accesso; mediante password "ad personam" delle procedure informatiche e risponde del proprio operato nei confronti dell'Azienda.

8. L'avanzamento dei lavori in amministrazione diretta deve essere aggiornato e contabilizzato a cadenza settimanale.

9. I progetti devono rispondere a criteri di produttività ed efficacia del lavoro forestale. I lavori e le opere devono essere ben individuate sul territorio, mediante planimetrie dettagliate che riportino fedelmente lo stato dei luoghi, devono inoltre essere misurabili e quantificabili durante il corso della loro realizzazione.

10. Il personale tecnico addetto alla redazione dei progetti, alla direzione dei lavori ed alla contabilizzazione delle opere eseguite è tenuto ad osservare la disciplina del D.Lgs 207/10 (Titolo II , Capo I — Titolo VIII, Capo I. Capo III — Titolo IX).

11. Presso la sede centrale è istituito un nucleo ispettivo con il compito di effettuare controlli diretti sui cantieri e presso le CAO. Il nucleo ispettivo risponde direttamente al direttore generale.

**Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>**

Articolo 10

Organizzazione e regolamenti

1. Per la conduzione e gestione dell'Azienda regionale, entro tre mesi dalla sua costituzione, il direttore generale adotta un atto aziendale di diritto privato, sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.
2. L'atto aziendale definisce:
 - a) I regolamenti e le procedure interne di funzionamento;
 - b) La dotazione organica degli uffici, con le relative figure professionali;
 - c) le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'articolo 8;
 - d) il numero e la dislocazione dei Centri Aziendali Organizzati;
 - e) organizzazione dei cantieri forestali
 - f) regolamento di pianificazione e rilascio delle concessioni di beni demaniali.

Articolo 11

Bilanci e rendiconti

1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Articolo 12

Personale

1. La dotazione organica dell'Azienda è coperta mediante il personale:
 - a) Transitato all'Azienda For della Regione Calabria, in liquidazione;
 - b) Trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio.-
2. Il personale di cui al comma 1, il cui rapporto è disciplinato, presso l'ente di provenienza, da un CCNL del comparto pubblico, è posto in un ruolo speciale ad esaurimento e permane nel proprio stato giuridico ed economico, salva opzione per il regime proprio dell'Azienda.
3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale di cui all'art.10, o dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda, fatte salve comunque le qualifiche proprie del personale stesso.
4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate. Il rapporto di lavoro dei dipendenti nuovi assunti sarà disciplinato dal CCNL del comparto privato, secondo le rispettive aree di competenza.

**Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>**

**Articolo 13
Personale di cantiere**

1. Per le attività proprie l'Azienda impiega il personale OIF, il quale, in base alle attitudini, qualifiche e professionalità, viene suddiviso ed assegnato in specifici ambiti operativi, nei quali rimane stabilmente assegnato. Dopo di ciò ogni passaggio ad altro ambito può avvenire solo con atto specifico del direttore generale.

2. Ogni ambito operativo contiene a sua volta dei sottoambiti. Gli ambiti ed i relativi sottoambiti sono i seguenti:

a) Ambito forestazione e difesa del suolo, i sottoambiti sono:

- Attività di rimboschimento e recupero di boschi e siti degradati;
- Sistemazione idraulica forestale con tecniche di ingegneria naturalistica;
- Pronto intervento sul territorio;
- Supporto attività turistiche;

b) Ambito gestione foreste, i sottoambiti sono:

- Attività vivaistica;
- Attività faunistiche;
- Attività boschive;
- Gestione e presidio dei boschi gestiti;

c) Ambito attività antincendio, i sottoambiti sono:

- Attività per manutenzione di: viabilità forestale, punti d'acqua, opere di presidio;
- Attività di prevenzione e lotta agli incendi;

3. Il personale di cantiere viene posto a formazione continua da parte dell'Azienda.

4. Nell'atto di cui all'art. 10, comma 1, deve essere individuato il numero degli addetti per ciascuno degli ambiti di cui ai punti a), b), c) che rappresenterà l'organico sui quale attestare il turn over aziendale.

5. Il personale di cantiere organizzato in squadre, il cui numero è determinato in base alle tipologie di lavoro, caratteristiche del cantiere e disponibilità di manodopera.

**Articolo 14
Cantieri forestali**

1. I cantieri forestali devono rispondere a criteri di efficacia ed efficienza, devono essere organizzati con razionalità ed essere produttivi. Il monitoraggio del lavoro prodotto deve avvenire a cadenza settimanale, Sono direttamente responsabili della produttività dei cantieri, ognuno per quanto di competenza:

- a) il capo squadra;
- b) il capo operaio;
- c) il Direttore dei Lavori.

Le irregolarità, di qualsiasi natura, riscontrate in cantiere devono essere segnalate dagli addetti come individuati ai punti a),b),c) tempestivamente agli

Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>

organi superiori, mediante apposita relazione scritta, Le relazioni di denuncia vanno posti in allegato agli atti della direzione dei lavori. Quando te irregolarità sono riconducibili al personale di cantiere , le stesse andranno annotati anche nei fascicoli personali degli addetti.

Articolo 15

Risorse

1. Per la realizzazione dei progetti istituzionali, l'Azienda regionale gestisce le risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, in conformità alle regole da questa stabilite.

2. Altre entrate dell'Azienda sono quelle riportate dall'articolo 35 della L.R. 20/92.

Articolo 16

Disposizioni in materia di nomine

1. Dalla data in vigore della presente legge, il Commissario ed il Vicecommissario dell'Azienda Forestale Regionale (AFOR) decadono di diritto ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.

2. Ai fini di una maggiore razionalizzazione delle funzioni dirigenziali, ruolo di Vicecommissario cesserà di esistere. Il nuovo incarico di Commissario, connesso alla procedura di liquidazione dell'Afor in corso, è conferito preferibilmente a titolo non oneroso dal Presidente della Giunta Regionale a personale scelto prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Giunta Regionale e dei vari Enti strumentali della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nella more, si applica il disposto di cui all'art.6 della legge regionale 4 agosto 1995, n.39.

3. I nuovi incarichi saranno conferiti per la durata di un anno e potranno essere prorogati fino alla conclusione della fase liquidatoria, da effettuarsi anche previa accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.

Articolo 17

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta Regionale è autorizzata, determinandosi l'occorrenza, ad operare le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 18

Modifiche ed abrogazioni di disposizioni legislative

Proposta di legge n. 266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli recante
<<" Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della
montagna>>

1. L'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 maggio 2007, n.9, è così sostituito: "7. Il Commissario provvede inoltre al trasferimento, in favore dell'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, delle funzioni e delle risorse, strumentali e finanziarie non necessarie al completamento della procedura di liquidazione, nel rispetto, quanto al personale, del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2010".
2. Sono abrogati i commi 2,7bis,7ter e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n.9.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

Articolo 19
Entrata in vigore